

AMIANTO

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

OBBLIGHI A CARICO DEI PROPRIETARI/ RESPONSABILI DI ATTIVITÀ

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio (di qualsiasi tipo friabile e non) ai sensi del Decreto 6 settembre 1994, punto 4, sono previsti specifici obblighi a carico dei Proprietari/Responsabili di attività

(Sono esclusi perché disciplinati dal Decreto 14 maggio 1996, all'allegato 1, i siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti).

1. designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
2. tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
3. garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
4. fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5. nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

AMIANTO FRIABILE E NON FRIABILE

La prima verifica che il proprietario deve far effettuare è la valutazione della friabilità, perché in caso di amianto friabile sono appunto previsti ulteriori specifici adempimenti.

"Si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili."

"I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali"
(Decreto Ministeriale 6 settembre 1994)

Se il materiale viene quindi identificato come friabile il proprietario e/o Responsabile dell'attività è obbligato, in base a quanto previsto dal comma 5 articolo 12 della legge 257 del 27 marzo 1992, a comunicarlo alla Unità Sanitaria Locale affinché presso le stesse sia istituito un registro nel quale sia indicato la localizzazione dell'amianto floccato (applicato a spruzzo) o in matrice friabile presente negli edifici.

L'articolo 10 della legge 257/92 prevedeva che detto censimento fosse effettuato con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, successivamente il D.P.R. 8 agosto 1994 all'articolo 12 ha puntualizzato che per tali categorie (per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti) il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante, lo stesso articolo definisce inoltre che invece, almeno nella prima fase, il censimento ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso; le Unità Sanitarie locali sulla base delle risposte ricevute, potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.

IN SINTESI

AMIANTO FRIABILE ADEMPIMENTI A CURA DEL PROPRIETARIO

1. comunicazione alla ASL (comma 5 articolo 12 della legge 257/92)
2. predisposizione di una ispezione, almeno annuale, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali
3. dettagliato rapporto con relativa documentazione fotografica. da trasmettere alla ASL competente

La ASL può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio, anche se lo stesso decreto indica che tale strumento, il monitoraggio ambientale, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.

L'individuazione del materiale contenente amianto nelle scuole ed ospedali pubblici e privati segue invece quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 10 luglio 1986 n. 45, non si tratta in tal caso di autorilevazioni bensì di sopralluoghi conoscitivi effettuati direttamente a cura delle ASL con l'ausilio di commissioni tecniche costituite da esperti di cui almeno un igienista industriale ed un architetto o un ingegnere edile, finalizzati all'analisi dei materiali "sospetti" e alla loro rapida bonifica.

A cura di: Dott.ssa Aurelia Fonda – D.G. Prevenzione sanitaria, Ufficio IV